

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la responsabilità amministrativa degli enti

Con questa relazione si intende richiamare l'attenzione sulla normativa riguardante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, e la connessa rilevanza di tale materia per gli enti ecclesiastici, regolata dal D. Lgs. n. 231/2001.

Premessa

Una caratteristica peculiare degli enti ecclesiastici è che essi nascono nell'ambito di un ordinamento, quello canonico, diverso da quello dello Stato italiano ed acquisiscono la personalità giuridica agli effetti civili in base al riconoscimento che viene ad essi accordato dallo Stato italiano secondo gli accordi intercorsi tra quest'ultimo e la Santa Sede, senza per questo perdere la loro specifica caratteristica.

Con riferimento, in particolare, alla normativa dettata dal D. Lgs. n. 231/2001 appare quindi evidente, per le considerazioni sopra esposte, la difficoltà di equiparare puramente e semplicemente un ente ecclesiastico a qualsiasi altro ente, commerciale o non, che invece nasce ed opera secondo norme dettate dalla legge italiana. La struttura e l'organizzazione di un ente ecclesiastico non è facilmente inquadrabile nelle categorie previste dalla normativa adottata dal legislatore italiano per regolamentare la responsabilità amministrativa ai sensi del richiamato D. Lgs. n. 231/2001 che, formulato per enti che nascono nell'ambito dell'ordinamento italiano, non tiene conto che gli enti ecclesiastici operano innanzitutto con finalità pastorali e sono ispirati da tali finalità nello svolgimento dell'opera che essi svolgono nei vari ambiti della società (culturali, assistenziali, formativi, educativi, ecc. ecc.), che in alcuni casi è addirittura caratterizzata da finalità di religione e di culto in senso stretto, come ad esempio nel caso delle parrocchie.

Questa tipicità degli enti ecclesiastici andrà pertanto tenuta in debito conto nell'individuare gli strumenti organizzativi e gestionali previsti dalla normativa in esame.

Il D. Lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", recependo un orientamento di derivazione anglosassone e poi comunitario, ha modificato profondamente la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti (che siano o meno forniti di personalità giuridica) introducendo anche nel nostro ordinamento il principio in base al quale, a fronte della commissione di certi comportamenti illeciti, oltre alla singola persona fisica che ha commesso il reato ne risponde anche l'ente. Prima dell'entrata in vigore di tale normativa se una condotta illecita era commessa da un determinato soggetto, di questa condotta ne rispondeva direttamente la persona fisica che l'atto illecito aveva posto in essere e pertanto gli enti medesimi non erano in alcun modo responsabili per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi nel loro interesse o a loro vantaggio dalle persone che li rappresentavano o che di fatto ne esercitavano la gestione ed il controllo.

Con il D.lgs. n. 231/2001 è stato quindi introdotto anche nel nostro ordinamento il sistema della responsabilità amministrativa della persona giuridica (e quindi anche dell'ente ecclesiastico) che, come detto, era già una realtà in molti Paesi europei e che ha tratto origine nella radicata esperienza statunitense.

Dall'entrata in vigore, risalente appunto ad alcuni anni fa, detta norma – prendendo spunto da fattispecie penali – ha sempre trovato maggiore applicazione, al punto che buona parte dei soggetti cui essa è destinata si sono sempre più dotati degli strumenti normativamente previsti per limitare la loro responsabilità. Sotto tale profilo è bene non sottovalutare affatto la portata di tale disposto nascondendosi dietro la natura di enti

ecclesiastici, che di per sé non è affatto sufficiente ad impedire l'applicazione anche a tale tipologia di enti di tale provvedimento. Ed è altrettanto opportuno considerare che il ricorso anche a diverse tipologie di enti (anche non riconosciuti) non consente generalmente di sfuggire all'applicazione di tale provvedimento ed a tutte le conseguenze da esso previste in tema di responsabilità.

I soggetti destinatari

Come stabilito dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, i soggetti destinatari di tale legge sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società o associazioni anche prive di personalità giuridica. Pertanto oltre alle persone giuridiche private ex art. 12 del Codice Civile, ossia a quegli enti come associazioni e fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico, nonché le società per le quali è previsto l'acquisto della personalità giuridica come effetto dell'iscrizione al Registro delle imprese, devono ritenersi soggetti a tale normativa le associazioni non riconosciute, i comitati e le società personali – in quanto, pur privi di tale riconoscimento, possono comunque ottenerlo. Quindi, riassumendo, devono, in linea di principio e per quanto attiene l'aspetto soggettivo, ritenersi soggetti alla normativa *de qua* i seguenti enti: le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società di capitali, le società estere, le cooperative, le società consortili (ecc. ecc.), le società personali, le associazioni non riconosciute, i comitati e in genere gli enti non riconosciuti.

Si pone a questo punto il problema di considerare se gli enti del cosiddetto terzo settore e quindi gli enti non commerciali, tra i quali vanno ricompresi gli enti ecclesiastici, rientrino tra le categorie dei soggetti interessati dalla legge in oggetto, almeno per quanto attiene questo primo aspetto (presupposto soggettivo) sotto esame.

Ora, ad un primo esame letterale della norma, non sembra che si possa negare che l'ente ecclesiastico (civilmente riconosciuto) rientri tra le categorie degli enti indicati dalla

legge (“enti forniti di personalità giuridica”). La portata della legge, nel suo riferimento ad enti forniti o sforniti di personalità giuridica, sembrerebbe voler includere nel suo seno tutta la casistica degli enti operanti nel nostro ordinamento, tant’è che, ove ha voluto escludere alcuni soggetti dall’applicazione del suo dettato, lo ha fatto espressamente, nominando ed indicando gli enti esclusi da tale disciplina (art. 1, comma 3, del D.Lgs 231/2001), e tra tali enti non figurano gli enti ecclesiastici.

A tale considerazione di carattere formale se ne aggiunge poi un'altra di carattere più sostanziale. Cioè l’ente ecclesiastico, pur mantenendo la sua natura di ente non commerciale e di ente particolare (“*tertium genus*”), può ben svolgere (art. 16 lett. b) della Legge n. 222/1985) attività di natura commerciale (in relazione alle quali la giurisprudenza si è spinta pure – inopinatamente – ad assegnargli a determinati fini natura imprenditoriale) e quindi può teoricamente incorrere nella commissione dei reati sanzionati anche dalla legge in esame. Riterrei quindi senz’altro che l’ente ecclesiastico (specialmente ma non solamente – quello che svolge attività di natura commerciale e che quindi in tale ambito può commettere reati del tipo di quelli in esame) è da includersi tra quei soggetti cui la legge in oggetto allude quando parla di enti forniti di personalità giuridica.

Ciò detto, è evidente che bisognerà considerare che vi sono enti ecclesiastici che, premesso il fine costitutivo di religione e di culto, svolgono un’attività di natura commerciale e, invece, enti ecclesiastici che non la svolgono affatto. Tra queste due diverse tipologie di enti è chiaro, di fatto, che l’ente che svolge attività sarà più esposto a ricadere nel dettato della normativa in esame in quanto è ben più probabile che compia un illecito di quelli in esame un ente titolare di un’attività di natura commerciale piuttosto che un ente che non ha altra attività che quella di religione e culto (seppur teoricamente non escluso dalla normativa).

D’altro canto nemmeno la costituzione di un’associazione o di un qualsiasi altro

ente (riconosciuto o meno), come talora si potrebbe pensare di fare (seppure coinvolgendo terzi laici) magari per lo svolgimento di una specifica attività, consente di evitare l'applicazione di tale normativa, che appunto è diretta a tutti gli enti indistintamente.

Presupposto oggettivo.

L'art. 2 del D. Lgs n. 231/2001 prevede, in applicazione del principio costituzionale del *nullum crimen nulla poena sine lege*, che “l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”. Ciò, per essere chiari ed elementari, significa che l'ente non è sanzionato in relazione alla commissione di ogni reato, ma solo ed esclusivamente in riferimento alla commissione di determinati reati, la cui disciplina prevede espressamente la punibilità dell'ente in aggiunta a quella dell'autore materiale del fatto. Solo dunque in relazione a tali determinati reati l'ente potrà essere sanzionato in quanto tale e nei limiti di cui appresso.

In tal senso si sottolinea nuovamente che la responsabilità amministrativa dell'ente si aggiunge, e non si sostituisce, a quella penale della singola persona fisica autrice del reato e peraltro si muove in un contesto diverso che trova il suo fondamento nel concetto di “colpa” (e non di dolo) dell'ente e nell'intento del legislatore di responsabilizzare l'ente al fine di evitare la commissione di reati di chiaro danno socio/economico.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 nell'identificare le persone fisiche che, in quanto autrici del reato, impegnano sul piano sanzionatorio la responsabilità dell'ente di cui fanno parte, stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e

funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti. In entrambi i casi, a meno che le persone suddette abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi e quindi il reato da loro commesso non sia in alcun modo riconducibile all'ente.

Pertanto l'ente è responsabile sia per i reati commessi dai soggetti (lett. a) che esercitano, sia formalmente che di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione e controllo sull'ente (e cioè, nel caso degli enti ecclesiastici, i legali rappresentanti dell'Istituto religioso, ma anche i soggetti che materialmente dirigono od amministrano un'attività di un ente e quindi il Superiore della singola Casa ove appunto questa gestisca un'attività di natura commerciale e, ancora ad esempio, il religioso/laico che dirige una casa di cura, una casa per ferie, un pensionato ecc. ecc.), sia per i reati commessi dai cosiddetti (lett. b) loro sottoposti (e cioè i lavoratori subordinati, ma anche le figure para subordinate previste dalla cosiddetta Legge Biagi). Il tutto fermo restando che il comportamento sanzionato deve configurare gli estremi di una condotta illecita (reato) commessa nell'interesse immediato e a vantaggio dell'ente rappresentato. La sanzione è cioè applicabile solo quando trattasi di un comportamento posto in essere dal soggetto in funzione ed in relazione alla qualifica rivestita nell'ente ed a suo vantaggio, non quando trattasi di un illecito "personale" (cioè commesso a proprio vantaggio personale e comunque indipendentemente dalla funzione esercitata nell'ambito dell'ente).

In sintesi sono dunque tre i requisiti perché sussista la responsabilità dell'ente: l'inclusione della fattispecie in uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, la realizzazione della condotta criminosa nell'interesse e a vantaggio dell'ente (ci deve essere quindi un rapporto funzionale, finalistico tra la condotta e un beneficio tratto dall'ente) e da ultimo la sussistenza di un rapporto organico (amministrazione,

rappresentanza, subordinazione o parasubordinazione) tra l'autore materiale dell'illecito e l'ente che se ne avvantaggia.

È evidente infatti che vada in qualche modo stabilita una connessione tra la persona fisica e l'ente, perché possa attribuirsi a quest'ultimo una qualche responsabilità nell'accaduto, ricadendosi altrimenti nell'arbitrio. E tale connessione è data dal fatto che il soggetto agiva per conto, nell'interesse, in rappresentanza o come dipendente dell'ente e che questi abbia tratto vantaggio dalla commissione di quel reato il quale era proprio diretto al fine di beneficiare l'ente in quanto tale e non esclusivamente la persona fisica che lo ha commesso.

Gli autori del reato

Tornando ai soggetti autori materiali del reato, e che costituiscono quindi il tramite perché possa riconoscersi la responsabilità dell'ente, abbiamo visto che la legge pone una distinzione tra persone poste in posizioni di vertice e soggetti invece sottoposti e subordinati.

Tra i primi soggetti rientrano, per quanto riguarda gli enti ecclesiastici oggetto di questa relazione, i legali rappresentanti dell'Istituto religioso nonché (visti i riferimenti estensivi contenuti nella lett. a dell'art 5) anche i soggetti che materialmente dirigono od amministrano un'attività di un ente e quindi, come suddetto, il Superiore della singola Casa e, ancora ad esempio, il religioso che dirige una casa di cura, una casa per ferie, un pensionato ecc. ecc. Per quanto riguarda poi i soggetti sottoposti, di cui alla lett. b), non vi è dubbio che in tale figura rientrino i lavoratori subordinati ma anche le figure para subordinate previste dalla cosiddetta Legge Biagi.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 differenziano la disciplina a seconda che il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale (lett. a) o da un semplice sottoposto (lett. b).

Nel primo caso vi è un'inversione dell'onere probatorio in quanto l'ente è ritenuto in ogni caso responsabile a meno che non provi la sua estraneità dimostrando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti (art. 6). Deve cioè dimostrare: di aver adottato ed attuato efficacemente modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi; di aver affidato i compiti di vigilanza sulla effettiva operatività e sull'osservanza di tali modelli ad un organismo costituito al suo interno dotato di poteri autonomi e specificamente preposto a questi compiti e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di esso (con la precisazione che negli enti di piccole dimensioni questi compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente); che il comportamento che ha costituito reato sia stato posto in essere eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione. Dunque opera in tali casi una sorta di presunzione oggettiva di responsabilità dell'ente a fronte della commissione di reati (del tipo di quelli di cui appresso) da parte di soggetti di vertice ed a vantaggio dell'ente medesimo. Presunzione che si può appunto eliminare o quanto meno ridurre con l'adozione di appositi modelli organizzativi. Sarà quindi l'ente che, in sua difesa, dovrà dimostrare di aver adottato tale modello organizzativo, oltre a tutte le misure anzidette.

L'adozione di tali misure, quindi, non è attualmente obbligatoria, ma la natura e l'importanza delle sanzioni di cui parleremo più avanti invitano a provvedere alla loro adozione, soprattutto per quegli enti ecclesiastici che svolgono attività di natura commerciale e che quindi sono teoricamente più esposti a rischi di tale natura.

Va però sottolineato che l'adozione da parte degli enti ecclesiastici di tali modelli organizzativi, così come l'organizzazione stessa dell'ente (si consideri, tra tutti, la previsione di un organismo di controllo, che nella maggior parte dei casi non esiste e non è previsto dalle costituzioni dell'ente stesso e la previsione di un meccanismo sanzionatorio di carattere interno e disciplinare), crea degli inevitabili, e in alcuni casi verosimilmente

rilevanti, problemi di conflittualità con il Diritto Canonico e con la natura peculiare degli enti ecclesiastici.

Nel secondo caso (responsabilità del sottoposto), invece, l'ente è responsabile solo ed esclusivamente quando la commissione del reato è stata resa possibile dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza. Peraltro il mancato adempimento di tali obblighi viene escluso in toto allorché l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7). E' opportuno sottolineare che qui, a differenza che nel primo caso, basta che siano adottati tali modelli perché si presuma che l'ente abbia fatto il possibile per evitare il reato; in tali casi graverà quindi sull'accusa l'onere di provare il contrario.

In tale ambito è dunque più che evidente l'importanza da un lato di scegliere con cura i propri collaboratori laici, di inquadrarli (anche normativamente) in modo corretto e completo e di vigilare sul loro operato (anche in considerazione della speciale natura e scopo dell'ente ecclesiastico) e d'altro lato l'importanza di adottare quanto prima tali modelli al fine di evitare guai peggiori.

Addirittura va sottolineato poi che, a norma poi dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 231/2001, anche in tutti i casi in cui non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno specifico soggetto ma risulti comunque accertata la commissione di un reato (sempre nell'interesse dell'ente) oppure nei casi in cui il reato sussiste ma subisca una vicenda estintiva diversa dall'amnistia, l'ente ne dovrà comunque rispondere sul piano amministrativo, a condizione naturalmente che sia ad esso imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione o nel carente funzionamento del modello preventivo di cui sopra.

I reati

Veniamo adesso a considerare il cuore della normativa e l'aspetto forse più rilevante per comprenderne la portata e l'applicabilità agli enti ecclesiastici.

Come si è detto, la responsabilità dell'ente non sussiste alla presenza del compimento di qualsiasi atto illecito, ma solo ove la condotta criminosa rientri nella casistica dei reati previsti dal legislatore e cioè solo al compimento di quei determinati reati espressamente indicati dalla legge.

Secondo il dettato del D. Lgs. n. 231/2001, allo stato attuale la responsabilità dell'ente sussiste, con tutti i limiti suesposti, soltanto in caso di commissione di: reati in danno dello Stato (art. 24), reati informatici e trattamento illecito di dati informatici (art. 24-*bis*), concussione e corruzione (art. 25), falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis*), reati societari (art. 25-*ter*), delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1), delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*), abusi di mercato (art. 25-*sexies*), omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25-*septies*), ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*). Va sottolineato che tale elenco di reati è un elenco mobile che, dall'entrata in vigore della legge in oggetto ad oggi, è stato già più volte ampliato e in futuro verosimilmente si allargherà ancora.

I reati suddetti sono tutti quelli, ad oggi, espressamente indicati dalla legge in oggetto (gli ultimi inseriti sono stati i reati informatici). A tal proposito si fa presente che il 19 novembre 2008 il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente; tra i vari adeguamenti normativi imposti dalla Direttiva rientra l'inserimento obbligatorio di alcuni reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio tra gli "illeciti presupposto" idonei ad attivare la responsabilità amministrativa degli enti ai

sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (già l'art. 11 della legge delega n. 300/2000 aveva, infatti, previsto tra i reati presupposto, causa della responsabilità amministrativa degli enti, proprio i misfatti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, illeciti che però in quegli anni non furono degnati di considerazione dal legislatore). Gli Stati membri dell'Unione Europea avranno tempo fino al 26 dicembre 2010 per emanare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi a quanto prescritto da tale Direttiva.

Tale previsione normativa è assai importante per gli enti ecclesiastici in quanto l'ambito dei reati ambientali ed edilizi interessa, e da vicino, buona parte di tali enti specie in riferimento alla tutela cui sono soggetti i beni di interesse culturale. Allo stesso tempo si fa presente che, da più parti, si preme per allargare la responsabilità delle persone giuridiche in materia di tutela della privacy, il che inevitabilmente interesserebbe buona parte anche degli enti ecclesiastici.

Ciò detto, si sottolinea che, considerata la particolare natura degli enti ecclesiastici, soltanto alcune delle fattispecie, tra quelle suddette ad oggi espressamente indicate dalla legge in esame, sono ad essi applicabili.

Escludendo infatti la possibilità (e/o probabilità) di compiere reati di abuso di mercato, reati societari (per diversa soggettività giuridica dell'ente religioso), così come reati informatici e delitti di terrorismo e di falsità in monete (reati tutti di ben poco probabile commissione), rimangono allo stato attuale quelli commessi contro lo Stato, i reati di concussione e corruzione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, alcuni reati contro la personalità individuale, i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I reati commessi contro lo Stato riguardano in sostanza la condotta di colui che accede in modo illecito, e quindi indebito, (mediante dichiarazioni e documenti falsi, con

omissione di informazioni dovute ecc. ecc.) a contributi, agevolazioni e finanziamenti pubblici (Stato, enti pubblici, Unione Europea). È quindi bene che laddove si avviino pratiche dirette a tali scopi si proceda con la maggior cautela possibile al fine di evitare incidenti di percorso che potrebbero essere forieri di conseguenze ben gravi.

La legge indica poi il reato di corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio ed il reato di istigazione alla corruzione. Il reato di corruzione è definito come il comportamento del pubblico ufficiale, e del corruttore o dell'istigatore alla corruzione, che per compiere un atto d'ufficio riceve "in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa" nonché "per accettare o ritardare.....un atto d'ufficio ovvero per compiere..... un atto contrario ai doveri d'ufficio" percepisce quanto anzidetto. Il reato di concussione è definito invece come il comportamento del "pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a pretendere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

Appare evidente che tali situazioni possono verificarsi in miriadi di ipotesi e cioè ogni qualvolta l'ente abbia contatti con la Pubblica Amministrazione, con un Pubblico Ufficiale (quale è, per fare un esempio elementare, un vigile) o un incaricato di un pubblico servizio, specialmente in tutti quei casi in cui tali contatti trovino origine o fine in contratti, rapporti di concessione o rilasci di autorizzazioni o permessi, prestazioni di servizi, ecc. ecc. È quindi bene che laddove si avvino pratiche dirette a beneficiare di finanziamenti o si abbiano comunque contatti con la Pubblica Amministrazione o con un Pubblico Ufficiale (per qualsiasi finalità o scopo) si proceda con la maggior cautela possibile al fine di evitare incidenti di percorso che potrebbero essere forieri di conseguenze ben gravi.

I reati contro la personalità individuale che possono, in ipotesi ovviamente

deprecabili, riguardare anche le sfere di attività talvolta svolte dagli enti ecclesiastici, sono quelli relativi agli abusi sessuali su minori (possono riguardare, ad esempio, il caso degli enti che svolgono attività scolastiche con presenza quindi di minori oppure il caso dei seminari) e/o quelli relativi alla detenzione o alla visione di materiale pornografico ove vi siano soggetti minori di anni 18 (sono casi ovviamente sporadici, nonché deprecabili, che possono in ipotesi riguardare quegli enti ove sia possibile e consentito l'accesso a computer e/o alla rete Internet). Tali reati sono pertanto in concreto solo astrattamente ipotizzabili per gli enti ecclesiastici (considerato soprattutto che, come detto, affinché sussista la responsabilità dell'ente il reato deve essere stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio); il pericolo attualmente è più che altro che in futuro possa espandersi anche in Italia la tendenza anglosassone di corresponsabilizzare, al verificarsi di tale tipologia di reati, le istituzioni preposte agli enti ecclesiastici.

I reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro sono stati introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007 e poi recentemente modificati dall'art. 300 del nuovo testo di legge emanato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). E' stata quindi riconosciuta la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione anche di tale tipologia di reati. Si badi bene che il campo di applicazione di tale norma, a prescindere dal caso più estremo dell'omicidio, è assai ampio, con particolare riferimento al concetto di lesione nell'ambito delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza del lavoro. Si pensi, ad esempio, a tutte le attività svolte da un Istituto religioso nel cui ambito si debba rispettare per i dipendenti la normativa a tutela della salute del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e adempimenti connessi), per tacere poi dei cantieri. Per individuare ancor meglio la rilevanza di tale tipologia di reati ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente, si sottolinea che, ai sensi dell'art.

583 del codice penale: la lesione è considerata grave 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (e nel computo dei quaranta giorni viene compreso anche il periodo di convalescenza); 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale, invece, è considerata gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Le lesioni gravissime sono quindi caratterizzate per lo più dalla permanenza del danno.

Infine i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita meritano un breve cenno. Il riciclaggio è definito come il delitto realizzato da “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa” e l'impiego illecito di denaro come la condotta di “chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”. Tali comportamenti delittuosi, apparentemente privi di interesse per un ente ecclesiastico, possono invece essere quanto meno (ovviamente in ipotesi deprecabili) essere ipotizzati laddove ci siano, ad esempio, movimenti di denaro connessi ad operazioni che magari sotto un profilo marginale nascondono un illecito e laddove, ad esempio, si induce qualcuno a tacere all'Autorità Generalizia aspetti penalmente rilevanti. In ogni modo – si badi bene – la responsabilità amministrativa dell'ente sussiste in tal caso solo (art. 3 della Legge n. 146/2006) se il reato sia stato commesso nella forma della transnazionalità (e l'ente ecclesiastico in genere è presente in più stati), con la

puntualizzazione (art. 5 della Legge citata) che si considera reato transnazionale, il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, quando sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avviene in un altro Stato; c) sia commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato o d) sia commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

E' dunque bene considerare tutte le predette fattispecie come elementi di rischio che consigliano, per quegli enti che svolgono attività caratterizzate dai requisiti di cui sopra e oggettivamente più sensibili a episodi criminosi, l'adozione di quelle misure che il legislatore individua per limitare, e in alcuni casi escludere *in toto*, la responsabilità dell'ente.

Sanzioni

Passiamo ora ad esaminare sinteticamente quali sono le sanzioni inflitte dalla legge in esame. Gli articoli 15 e seguenti del D. Lgs. n. 231/2001 dettano la disciplina generale delle sanzioni amministrative applicabili agli enti individuando un sistema binario che prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive.

L'articolo 9 stabilisce, infatti, al primo comma che le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

Al secondo comma stabilisce inoltre che le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale

revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Secondo l'articolo 10 per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e l'articolo 13 stabilisce che le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, ossia quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. Quanto alla durata di tali sanzioni, essa non può essere inferiore a tre mesi e superiore a due anni.

L'articolo 14 stabilisce poi che le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Per queste ragioni il 2° comma di tale articolo prevede, con riguardo al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la frazionabilità di questa sanzione, che potrà avere ad oggetto alcuni contratti o riguardare soltanto alcune amministrazioni. Inoltre è previsto che l'applicazione della sanzione dell'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta di diritto la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. L'ultimo comma stabilisce infine che l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Le sanzioni interdittive applicate in via definitiva sono disciplinate dall'art. 16 il quale dispone che esse possono essere inflitte soltanto se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Tali sanzioni sono pertanto indirizzate verso quegli enti che nel corso del tempo hanno dimostrato un'ostinata e non

altrimenti contenibile tendenza alla commissione di illeciti particolarmente gravi.

Per quanto riguarda le altre sanzioni applicabili nei confronti dell'ente, di particolare rilievo è l'articolo 19 che disciplina la sanzione della confisca, che viene disposta sempre nei confronti dell'ente insieme alla sentenza di condanna. L'art. 19 definisce due diversi tipi di confisca: il primo comma definisce la confisca cosiddetta "tradizionale", che può colpire sia il prezzo del reato, costituito dalle cose, dal denaro o da altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato, sia il profitto del reato, da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato; il secondo comma, invece, definisce la confisca cosiddetta "moderna", che viene applicata quando non è possibile dar corso a quella disciplinata dal primo comma e ha ad oggetto somme di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La natura e l'importanza delle sanzioni previste dalla legge inducono quindi a consigliare l'adozione delle cautele (i modelli organizzativi) previsti dal legislatore, almeno per quegli enti ecclesiastici che, per la natura, le caratteristiche e l'importanza delle attività svolte e per il personale coinvolto in esse, possono ritenersi più esposti a rischio.

I modelli organizzativi

Vediamo adesso, in estrema sintesi, i possibili risvolti pratici della concreta applicazione di tale normativa agli enti ecclesiastici.

Come si è detto (art. 5), l'ente risponde per reati commessi a suo vantaggio o nel suo interesse da soggetti posti in ruoli di comando o da suoi dipendenti, a meno che questi abbiano operato nel loro esclusivo interesse. I successivi articoli 6 e 7 prevedono però la facoltà per gli enti interessati di adottare una serie di strumenti normativamente disciplinati (i cosiddetti modelli organizzativi), finalizzati appunto a limitare o ad escludere a priori la responsabilità dell'ente medesimo. In realtà piuttosto che di facoltà dovrebbe parlarsi di

onere per poter beneficiare di un trattamento favorevole a fronte della commissione di un fatto che altrimenti coinvolgerebbe l'ente stesso. L'ente cioè sa che a fronte della realizzazione nel suo interesse o a suo vantaggio di uno di quei determinati reati da parte di un suo dirigente o suo dipendente, questo ne risponderà anche in proprio a meno che non abbia adempiuto all'onere di fornirsi di determinate precauzioni (i modelli organizzativi) che ne limitano od escludono automaticamente la responsabilità.

L'art. 6 stabilisce infatti, come su già detto, che laddove uno dei reati esaminati sia stato compiuto da un suo dirigente (nel suo interesse e a suo vantaggio) l'ente – vista l'immedesimazione tra la persona giuridica ed il suo rappresentante dirigente – ne risponde sempre, a meno che (ed ecco qui il concetto fondamentale), invertendo l'onere della prova (non è l'accusa che deve dimostrare la collusione ente-rappresentante, ma l'ente che per scagionarsi deve dimostrare quanto segue), l'ente provi che sono stati adottati ed attuati modelli di organizzazione e gestione idonei, che la vigilanza sull'osservanza sui modelli sia stata affidata ad un organismo di controllo (o negli enti piccoli all'organismo dirigente), che il reato è stato commesso eludendo i modelli anzidetti e che non vi sia stata insufficiente vigilanza. L'ente dunque, per sfuggire alla presunzione *iuris tantum* della sua responsabilità, deve dimostrare la sussistenza congiunta di tali quattro requisiti e quindi l'atteggiamento virtuoso dell'ente che ha adottato tali precauzioni e quindi tali modelli gestionali, vale agli occhi del Legislatore come causa esimente da responsabilità anche a fronte della commissione di uno di quei reati al cui impedimento era proprio finalizzato il modello adottato.

La presunzione di responsabilità anzidetta non trova applicazione laddove il reato sia stato commesso (art 7) da un dipendente dell'ente medesimo, dato che in questo caso non ricorre quell'immedesimazione che ha il dirigente con la struttura che rappresenta o gestisce. In tali casi infatti l'ente risponde in proprio se la commissione del reato è stata

resa possibile dall'inosservanza di obblighi di direzione e vigilanza. Perciò se un dipendente compie uno dei reati sopra visti, se ciò sia stato fatto con vantaggio od interesse dell'ente medesimo, l'ente non ne risponde automaticamente (come avviene per il dirigente), ma solo ove ricorra l'ulteriore requisito di una sua disorganizzazione o meglio di una mancanza di controllo e direzione del suo personale (che, evidentemente, in conseguenza di ciò ha potuto attuare una condotta criminosa). Per di più in tali casi, come su già detto, la responsabilità dell'ente è esclusa in toto ove l'ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo". Al contrario dunque di quanto disposto dal precedente art. 6, nella fattispecie incomberà sull'accusa l'onere di demolire la presunzione relativa di innocenza dell'ente in tali casi.

Da tutto ciò discende che il nodo fondamentale della normativa in esame, attraverso cui non incorrere nelle sanzioni suddette, è l'adozione all'interno dell'ente di tali modelli organizzativi e la creazione (ove non sia preferibile, e possibile ai sensi di legge, affidare tale funzione direttamente al legale rappresentante dell'ente) di un organismo di controllo preposto a vigilare sull'osservanza di tali modelli.

Lo scopo principale dei modelli organizzativi è quindi, da una parte, quello di realizzare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo e di vigilanza in modo tale da ridurre al minimo la possibilità che vengano commessi reati compresi tra quelli elencati dalla normativa in esame e, dall'altra, quello di rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente dell'esigenza di un puntuale rispetto del modello e delle leggi vigenti in materia alla cui violazione conseguono determinate sanzioni disciplinari.

Va sottolineato però che la concreta adozione ed attuazione di tali modelli organizzativi per gli enti ecclesiastici dà luogo ad una serie di difficoltà e di problemi di non poco conto in quanto si tratta, come già ampiamente detto, di una normativa prevista

per le società e che quindi non tiene assolutamente in considerazione la natura del tutto peculiare di tali enti. Basti considerare, ad esempio, i problemi derivanti dalla necessità di raccordare quanto disposto dalla legge in esame con le regole contenute nelle Costituzioni degli enti ecclesiastici e con la loro specifica natura e finalità di religione e di culto. Si tratta, infatti, di adattare a tali enti uno strumento normativo ideato e pensato per soggetti aventi una natura e delle caratteristiche completamente diverse. E' pertanto assai complicato predisporre un modello organizzativo per un ente ecclesiastico, ancor più poi per quegli enti che svolgono molteplici e diverse attività, spesso in realtà e con modalità organizzative assai disparate l'una dall'altra.

Nei casi poi in cui sia consigliabile costituire, ai sensi della legge in esame, un Organismo di vigilanza, considerato che nella maggior parte dei casi esso non esiste e non è previsto dalle Costituzioni stesse dell'ente ecclesiastico, occorre procedere con estrema cautela in quanto ciò può creare dei conflitti con quanto stabilito dalle norme contenute nel Codice di Diritto Canonico. Il problema della configurazione ed organizzazione di tale organismo richiede quindi una prudente valutazione alla luce delle Costituzioni o Regole di ciascun ente del cui disposto bisognerà necessariamente tener conto armonizzandosi con esse e con il Codice di Diritto Canonico. Analoghe difficoltà e problematiche derivano anche dalla previsione, richiesta dalla legge in oggetto, di un meccanismo sanzionatorio di carattere interno e disciplinare nei casi in cui tale meccanismo debba essere applicato ai religiosi stessi dell'ente.

Per la concreta predisposizione dei modelli organizzativi occorre quindi effettuare una valutazione caso per caso di ciascuna realtà, valutando la natura peculiare dell'ente in esame, le attività da esso svolte, le persone coinvolte e non dimenticando di considerare gli orientamenti che saranno espressi dalle Autorità ed Organismi religiosi, al fine di evitare contrasti con il Diritto Canonico.

Si ricordi in tal senso che (can. 590 del Codice di Diritto Canonico) “gli Istituti di Vita Consacrata ... sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa”, con la precisazione che (can. 593), con i limiti di cui innanzi, “gli Istituti di diritto pontificio sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica in quanto al regime interno ed alla disciplina”. Ciò nel rispetto della “giusta autonomia di vita specialmente di governo” riconosciuta a ciascun Istituto religioso e nelle “costituzioni” di cui al can. 587, a norma del quale “per custodire più fedelmente la vocazione e l’identità dei singoli istituti il codice fondamentale, o costituzioni, di ciascuno deve contenere, oltre a ciò che è stabilito da osservarsi nel can. 578, le norme fondamentali relative al governo dell’Istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l’oggetto proprio dei sacri vincoli”. E’ evidente dunque la delicatezza del problema di dover adottare uno schema di modello organizzativo che deve rispettare il Diritto Canonico e le costituzioni di un Istituto religioso e cioè in sintesi la sua peculiare natura (can. 1 e art. 1 Accordo di revisione del Concordato Lateranense).

Conclusioni

Si è ritenuto quindi opportuno svolgere in questo breve articolo il presente sintetico excursus normativo al fine di soddisfare un’esigenza di informazione ed aggiornamento, particolarmente a beneficio di quegli enti ecclesiastici che sono titolari di attività di natura commerciale e che possono in particolar modo essere interessati a tali fattispecie. Il tutto con l’intento di invitare ogni operatore ad agire sempre con prudenza, attenzione, linearità e nell’integrale rispetto della legge.

Silvia Merlini